



Prot. N° 2008 / 0018030

Treviso, 12/02/2008

Pratica. N° 2007/3250

Resp. Procedimento: Simone Busoni (0422 656768)

Resp. Istruttoria: Renato Cima (0422 656761)

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti da stabilimento - D.Lgs. 152/2006 e L.R. 33/1985.

RACCOMANDATA A/R
(solo al 1° indirizzo)



Spett. ditta EUREKA Srl
Via Veneto, 20/22
31040 GORGIO AL MONTICANO (TV)

e p.c.

Spett. ULSS 9 Responsabile Servizio
Igiene Sanità Pubblica
Via Castellana, 2
31100 TREVISO (TV)

Spett.le A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Viale Trento e Trieste, 27/a
31100 Treviso (TV)

Spett. Comune di GORGIO AL MONTICANO
Via Postumia Centro, 77
31040 GORGIO AL MONTICANO (TV)

Si trasmette, in allegato, il decreto n. 93/2008 relativo all'oggetto.

Si ricorda che l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale e che, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06, il rinnovo va chiesto presentando, almeno un anno prima della scadenza, apposita istanza alla Provincia.

Si informa, altresì, che avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sindaco del Comune di Gorgio al Monticano è inviato ad esporre all'Albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Carlo Rapicavoli



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 €14,62
 Agenzia Entrate
 QUATTORDICIF/62
 80006787 80007126 801V3001
 80057060 29/01/2008 11:36:12
 0001-00009 08646700F885EE3A
 IDENTIFICATIVO 01070786627801
 011 07 078662 780 1

Atto TOAMQJ

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio TH20 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Rinnovo Scar. impianti depuraz. Privati

N. Reg. Decr. 93/2008 Data 12/02/2008

N. Protocollo 18029/2008 1

Oggetto: DITTA: EUREKA Srl - GORGO AL MONTICANO -

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

INDUSTRIALI PROVENIENTI DA STABILIMENTO.

D.Lgs. 152/2006 e L.R.33/1985.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della ditta EUREKA Srl (P.IVA 01972380263) con sede in via Veneto, 20/22 - GORGO AL MONTICANO - datata 06.12.2007, prot. prov. n. 113302/2007, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal proprio impianto di depurazione con recapito nel fossato adiacente allo stabilimento, che confluisce nel canale Fossabiuba, nonché la documentazione integrativa inviata al medesimo scopo in data 15.01.2008, prot. prov. n. 6744/2008;



PRESO ATTO che i reflui assimilati ai domestici e le acque reflue industriali derivanti dal processo di burattatura confluiscono nella rete fognaria, come da autorizzazione rilasciata dal Comune di Gorgo al Monticano in data 02.04.2007;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 3 del decreto n.818/2005 del 01.09.2005 rilasciato da questa Amministrazione, che vieta al Comune di Gorgo al Monticano di effettuare ulteriori allacciamenti di utenze alla rete fognaria confluyente all'impianto di depurazione pubblico;

PRESO ATTO del procedimento avviato dal Comune di Gorgo al Monticano del 19.11.2007, finalizzato a negare, per la ragione sopra esposta, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali derivanti dalle nuove linee di produzione;

PRESO ATTO, altresì, che l'impianto di depurazione risulta essere già realizzato in previsione di attivare il suo scarico diretto in fognatura;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare solamente lo scarico delle acque reflue derivanti dall'impianto di trattamento nel condotto tombinato avente recapito finale nel canale Fossabiuba, come da autorizzazione ai soli fini idraulici rilasciata



dal Comune di Gorgo al Monticano del 09.01.2008;

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dagli Uffici;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il PRRA/1989, la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta EUREKA Srl con sede a Gorgo al Monticano è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione dei reflui generati dalle linee di trattamento chimico-fisico degli estrusi in alluminio, annesso allo stabilimento indicato in premessa, con recapito nel condotto tombinato avente recapito finale nel canale Fossabiuba, alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.



152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza mensile per almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, fosforo totale, tensioattivi totali, cloruri, fluoruri, solfati, solfiti, azoto nitrico, azoto nitroso, alluminio, nichel, rame, ferro, idrocarburi totali, solventi organici azotati e saggio di tossicità acuta. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 2 - Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e ad impianto fermo. In particolare la vasca di decantazione deve essere mantenuta in



efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi possa pregiudicare l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

ART. 3 - E' vietato immettere nell'impianto di depurazione reflui diversi da quelli previsti nella domanda.

ART. 4 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 5 - Devono essere poste in atto tutte le precauzioni volte ad impedire spandimenti accidentali, in particolare sulla pavimentazione circostante le vasche di tutte le fasi del ciclo produttivo dove vengono effettuate lavorazioni di sostanze e/o reagenti allo stato liquido e alle vasche dell'impianto di depurazione.

ART. 6 - Il deposito delle sostanze pericolose deve essere effettuato in un locale o in un'area



apposita di immagazzinamento, distinto dagli altri luoghi di lavoro e di passaggio, dotato di idoneo sistema di contenimento che consenta una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive che possano accidentalmente sversarsi.

ART. 7 - Le operazioni di travaso e di preparazione dei bagni devono essere eseguite con particolare attenzione, in modo tale da evitare sversamenti sul suolo. Eventuali spanti devono essere convogliati all'impianto di depurazione o prontamente confinati e rimossi.

ART. 8 - La ditta deve effettuare con regolarità e assiduità controlli a carico delle cisterne, serbatoi, vasche di raccolta, tubazioni e reti fognarie e alle strutture di contenimento, al fine di individuare prontamente eventuali perdite o disfunzioni, ponendo immediatamente in atto tutte le misure volte ad impedire che si verifichino episodi di inquinamento, dandone contestuale comunicazione alla Provincia. L'esito dei controlli effettuati, nonché la tipologia degli interventi eventualmente attuati, devono essere annotati nel quaderno di manutenzione dell'impianto.

ART. 9 - Il materiale in entrata ed in uscita



dallo stabilimento ed i rifiuti generati dal ciclo di lavorazione e dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

ART. 10 - La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

ART. 11 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 12 - Ogni variazione riguardante la titolarità della ditta o la modifica dell'impianto o dello scarico devono essere preventivamente autorizzate.

ART. 13 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985.

ART. 14 - La presente autorizzazione ha validità 4 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

ART. 15 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con



particolare riferimento all'autorizzazione
idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente
gestore del corpo ricettore e dello scarico in
pubblica fognatura.

ART. 16 - Il presente decreto va pubblicato
all'Albo di questa Amministrazione e del Comune
sede dello stabilimento.

RC/mp

dot. Carlo RAPICAVOLI

